



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

### SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione .....	2
Art. 2 – Condizioni per il conferimento di incarichi ad esperti esterni.....	2
Art. 3 – Requisiti professionali e competenze .....	3
Art. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione.....	3
Art. 5 – Determinazione del compenso .....	4
Art. 6 – Individuazione dei contraenti .....	4
Art. 7 – Interventi di esperti a titolo gratuito .....	5
Art. 8– Formalizzazione dell’incarico .....	5



### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTO** l'art. 43 comma 3 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formative, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- VISTO** l'art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che affida al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO** il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la circolare Funzione Pubblica n. 2/2008;

### DEFINISCE

il seguente Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni.

### ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento di esperti esterni da impiegare, sulla base del Piano Triennale dell'offerta Formativa (P.T.O.F.), della previsione dei progetti che saranno deliberati e inseriti nel Programma Annuale e in assenza verificata di personale interno disponibile, nella realizzazione di attività ed insegnamenti finalizzati a garantire l'arricchimento dell'offerta formativa.

### ART. 2 – CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali ad esperti esterni, con contratti di prestazione d'opera, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici



programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

### **ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per le finalità di cui al precedente articolo, per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la scuola può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Gli Avvisi di selezione indicheranno i titoli che costituiranno requisito di accesso alla procedura e quelli che saranno oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, sulla base degli elementi ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da attribuire.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- curriculum complessivo del candidato
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati;
- pubblicazioni ed altri titoli.

Per le valutazioni comparative dei candidate il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e/o scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

### **ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

Gli Avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni saranno pubblicati all'Albo online della scuola.



Tali Avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Dovranno essere altresì specificati:

- la tipologia di contratto proposto;
- l’oggetto e il luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

### **ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata:

- per le attività di docenza in corsi di formazione: € 41,32 l’ora;
- per le attività di docenza in corsi formazione per i docenti universitari e dirigenti: € 51,65 l’ora;
- per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze: da € 35,00 a € 50,00 l’ora;
- per le attività di docenza in progetti PTOF, seminari e conferenze per i docenti universitari e dirigenti: € 51,65 l’ora;
- per le attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo, esercitazioni: da € 17,50 a € 25,82 l’ora;
- per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi e per ogni altra attività di non docenza: da € 17,50 a € 25,82 l’ora.
- per attività di rilevante complessità ed in presenza di professionalità uniche e di alto livello, da valutare e giustificare di volta in volta, è possibile attribuire i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori.

I compensi si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al netto di eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione. Gli impegni previsti sono quelli contenuti nei singoli progetti da realizzare.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I candidati cui conferire l’incarico saranno selezionati da apposita commissione all’uopo nominata.

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci, formulando una proposta di graduatoria.

Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.



**ART. 7 – INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO**

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel caso in cui la collaborazione tra tali esperti esterni e la scuola non produca oneri per l’amministrazione scolastica.

**ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO**

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula del contratto con l’esperto esterno.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Tali contratti saranno affissi all’Albo online della scuola.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 29 del 25/01/2022 .

Il Segretario  
Giovanna Lucchesi

Il Presidente  
Giulio Ferretti

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Corretti